



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2024, proposto da Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia, Associazione Wwf Italia Ets, Associazione Lipu Lega Italiana Protezione degli Uccelli, Lndc Animal Protection Associazione di Promozione Sociale, Associazione Lav Lega Anti Vivisezione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Ministero Dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, non costituito in giudizio;

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Chiara Lista, Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Emilia Romagna, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Maria Bruni, Stefano Merighi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

Ab - Agrivenatoria Biodiversitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 949 del 27.5.2024, recante l'approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025, pubblicata in B.U.R.E.R. n. 166 del 3.6.2024 e del parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale del 19.4.2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO che le Associazioni ambientaliste ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 949 del 27.5.2024, recante l'approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025, pubblicata in B.U.R.E.R. n. 166 del 3.6.2024 e del parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale del 19.4.2024;

che, quanto alla prima censura di l'illegittimità del calendario venatorio perché esecutivo di norme incostituzionali (articoli 1, commi 2 e 18 della legge 157/92 e dell'intero titolo II della l.r. Emilia Romagna 8/1994) rispetto all'art.9, comma 3, della Costituzione, non sussistono allo stato elementi per disporre l'integrale sospensione del Piano perché la questione necessita di un approfondimento proprio della fase del merito;

CONSIDERATO che se è vero che, in materia, assumono speciale rilievo i principi di tutela ambientale, di precauzione e di completezza sia dell'istruttoria sia della motivazione del provvedimento amministrativo, come recentemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, se è vero che il rispetto del principio di precauzione può consentire l'adozione di misure cautelari anche nei casi in cui la letteratura scientifica in un determinato settore non consenta di valutare pienamente l'eventuale rischio, il rispetto di tale principio non può legittimare un'interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricompredervi vicende non significativamente pregiudizievoli (Cons. Stato, Sez. IV, 16/02/2024, n. 1568); che, infatti, la corretta applicazione del principio di precauzione, di derivazione eurounitaria (menzionato, ma non definito, nell'art. 191, par. 2, TFUE) non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi soggettiva e non suffragata da alcuna evidenza scientifica, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile ma richiede, piuttosto e in primo luogo, una seria e prudentiale valutazione, alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell'attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi (Cons. Stato, Sez. VI, 09/05/2023, n. 4647) sicché esso non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l'ambiente – e, in questo caso, per la fauna- in assenza di un riscontro oggettivo e verificabile (TAR Lazio Roma, 20/11/2023, n. 17216; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 16/10/2023, n. 1134);

che, nel caso di specie, risulta che anche il parere del Comitato Tecnico faunistico/venatorio nazionale, attivato quest'anno presso il Ministero Agricoltura in affiancamento al ruolo di ISPRA (come disposto dall'art. 11 bis del D.L.n.104/2023, di modifica dell'art. 18, comma 2), sul cal. ven. della RER 2024/2025 è stato conclusivamente favorevole su molte specie e favorevole con alcune raccomandazioni di fornire motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi di chiusura del prelievo per alcune specie di turdidi, in parziale discostamento dal dato del KC nazionale (cfr. doc n. 3 bis), adempimento che la Regione ha effettivamente ed esaustivamente posto in essere attraverso la dettagliata Relazione tecnico-scientifica elaborata dal settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura anche sulla base dei dati specifici riferiti alla Regione Emilia-Romagna e alle regioni confinanti (acquisiti mediante indagini effettuate con metodiche diverse - telemetria, inanellamenti, osservazioni- nonché di copiosa bibliografia specificatamente riportata, che successivamente ai pareri espressi in via preventiva, è stata allegata e approvata come parte integrante del calendario, poi pubblicato, tale da potersi ritenere che – diversamente da quanto ritenuto in meno recenti precedenti di questa stessa Sezione- “elementi istruttori di segno contrario” rispetto a quanto ritenuto da ISPRA, “contraddistinti da base specifica”;

RITENUTO che, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente. la determinazione della Regione di autorizzare due giornate aggiuntive anziché una nei mesi di ottobre e novembre per la caccia da appostamento agli uccelli acquatici su tutto il territorio regionale e per la caccia ai turdidi anche nelle Province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini risulta adeguatamente motivata nel provvedimento impugnato (v.relazione allegata al calendario p..65) con riferimento alla valutazione, altamente discrezionale e non sindacabile dal giudice amministrativo, di scongiurare lo spostamento dei cacciatori nella regione per loro più favorevole con vanificazione per la restrizione e difficoltà per la vigilanza;

RITENUTO, in relazione alla censura proposta con il quinto motivo di ricorso, riguardante la violazione del principio di precauzione in quanto è stata consentita la stagione di caccia alla beccaccia oltre il 9 gennaio 2025 (indicata nel parere emesso da I.S.P.R.A. sulla proposta regionale di calendario venatorio poiché l'inizio della migrazione prenuziale indicato nel KCD corrisponde alla II decade di gennaio) - e precisamente in forma vagante per tre giornate a scelta settimanali anche da lunedì 2 dicembre sino al giovedì 30 gennaio 2025- la Regione ha invece articolatamente motivato di potersi discostare dalle indicazioni di I.S.P.R.A. nella Relazione tecnico-scientifica (pagine 61 e 62), nelle quali viene documentato con studi riferiti alla Regione Emilia-Romagna che in gennaio non si verifica alcuna migrazione prenuziale;

che, quanto al sesto motivo, in cui si rileva l'illegittimità della previsione che consente l'anticipazione della caccia alla quaglia al 15 settembre rispetto al 1° ottobre, poiché in ricorso si deduce che la quaglia nidifica nella seconda decade di settembre, il pericolo prospettato deve ritenersi ormai esaurito;

che, quanto alle argomentazioni spese su tordo sassello e cesena (cfr. pag 14 del ricorso), le stesse risultano confutate nella memoria della Regione, analogamente a quelle relative alla estensione delle giornate aggiuntive, concesse solo per caccia da appostamento (e quindi non per quella alla quaglia);

- che, quanto alla specie del moriglione, regolata dal Piano di Gestione Nazionale, di cui parte ricorrente si occupa nel settimo motivo, la stessa ISPRA ha espresso parere positivo purchè si rispettino i limiti di paniere, discostandosi solo quanto alla data di chiusura su cui tuttavia la Regione ha fornito congrua motivazione (v. pag 58 e 61 della delibera) mentre l'affermazione di parte ricorrente risulta contestata da quanto affermato a pag.61 della delibera, dove si indica che la Regione ER ha in atto i monitoraggi e le misure ambientali richieste dal Piano di Gestione nazionale;

- che quanto al successivo motivo con cui si lamenta la chiusura del periodo di caccia per il Tordo bottaccio e Tordo sassello al 20 gennaio, anziché al 10 gennaio e della cesena al 30 gennaio, anziché al 20 gennaio mentre ISPRA chiede per tutte

e tre le specie di turdidi la chiusura a giovedì 9/01/2025, le articolate motivazioni dissenzienti risultano confortate da documentazione bibliografica specifica che tiene conto di dati riferiti all'Emilia Romagna o all'Italia settentrionale;

- che, anche quanto al motivo con cui si contesta la chiusura per gli uccelli acquatici al 30 gennaio, invece che al 20, le motivazioni sono esposte dalla pag. 58 in poi della delibera dove si dà atto che “il periodo della migrazione pre-nuziale comincia, come da documento KC 2021, successivamente alla data del 30 gennaio, quindi non si verifica alcuna sovrapposizione fra la stagione venatoria e la migrazione pre-nuziale”;

che, quanto alla moretta, l'unico punto in cui la Regione si discosta dal parere dell'Ispra è la data di chiusura, che la Regione indica nel 31 gennaio poiché la specie ha KC d'inizio migrazione 32 pre-nuziale nella prima decade di febbraio;

RITENUTO, conclusivamente, che ciascuno dei profili di illegittimità allegati da parte ricorrente sia stato puntualmente confutato nella memoria della Regione, sia con riferimento al fumus, non rilevandosi nella dettagliata motivazione della Regione, per la prima volta integrata con una Relazione tecnico-scientifica, evidenti sintomi di illogicità, erroneità dei presupposti, irrazionalità tali da consentire al Collegio un sindacato della discrezionalità tecnico-amministrativa di cui il provvedimento impugnato costituisce manifestazione (in termini: T.A.R. Lazio Roma, 20/11/2023, n. 17216);

che, quanto alla sussistenza del periculum, pur a fronte di parziali diverse posizioni assunte dall'ISPRA e dalla Regione con riferimento alla data di chiusura del calendario, sulla base delle articolate argomentazioni della Regione, fondate sugli elementi indicati dal Comitato Tecnico faunistico/venatorio nazionale, attivato quest'anno presso il Ministero Agricoltura in affiancamento al ruolo di ISPRA, il rischio prospettato, in termini di “precauzione”, per le specie specificatamente indicate non appare in concreto sussistere;

che in conclusione, ad avviso del Collegio, non risultano sussistenti i presupposti

per disporre la sospensione del calendario venatorio impugnato;
che, tuttavia, le spese della presente fase possono essere interamente compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda),
respinge l'istanza:

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 con
l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO